



STUDIO ASSOCIATO  
LORENZO E RICCARDO PERINETTO  
DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

Corso G. Matteotti, 44 – 10121 – Torino (TO) – ITALIA Tel. 0115155411 – Fax 0115624225  
segreteria@studioperinetti.it - www.studioperinetti.it

Torino, lì 07 febbraio 2023

## Comunicazione n. 5/2023

### Oggetto: rottamazione quater

Gentile cliente,

come già anticipato con la nostra circolare n. 1/23, la Legge di bilancio 2023 ha introdotto una nuova possibilità di definizione delle cartelle di pagamento c.d. “rottamazione quater”, per poterne usufruire è richiesta la presentazione in via telematica di apposita domanda entro il 30 Aprile 2023.

La rottamazione quater consente di distinguere il debito senza sanzioni, interessi, somme aggiuntive ed interessa i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 01/01/2000 – 30/06/2022.

L’agevolazione vale anche per le cartelle per le quali è in corso una rateazione, ovviamente solo per il debito residuo, ma occorre tener presente che la presentazione della domanda sospende le rateazioni in corso fino alla data del 31/07/2023, giorno in cui si potrà versare la prima o unica rata, o viceversa riprendere la vecchia rateazione.

A fronte della presentazione dell’istanza, l’Agenzia delle Entrate entro il 30/06/2023 comunica al debitore quanto dovuto per la definizione, l’importo delle singole rate nonché giorno e mese di scadenza delle stesse.

La rateazione prevede un massimo di 18 rate trimestrali di cui la prima e seconda, ciascuna pari al 10% delle somme complessivamente dovute, rispettivamente il 31/07/2023 e il 30/11/2023. Le restanti 16 rate di pari importo devono essere versate entro il 28/02, 31/05, 31/07, 30/11, di ogni anno a decorrere dall’anno 2024; sulle rate sono dovuti gli interessi del 2% annuo.

A seguito della presentazione della domanda di definizione, per i carichi che ne costituiscono oggetto:

- sono **sospesi**:
  - **i termini di prescrizione / decadenza;**
  - fino alla scadenza della prima / unica rata di quanto dovuto per la definizione, gli **obblighi di pagamento** connessi a **precedenti dilazioni in essere** alla data di presentazione (al 31/07/2023 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate);

- l'Agente della riscossione **non può**:
  - **avviare nuove azioni esecutive** o proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
  - iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche;
- il **debitore non è considerato inadempiente** ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis, DPR n. 602/73 ai fini dell'erogazione dei rimborsi d'imposta / pagamenti di crediti vantati nei confronti della P.A.;
- in caso di definizione agevolata dei debiti contributivi, il **DURC è rilasciato**, ai sensi dell'art. 54, DL n. 50/2017, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di avvalersi della definizione.

Al fine di massimizzare il beneficio di questa agevolazione Vi invitiamo ad effettuare autonomamente la verifica della Vs. situazione debitoria e a procedere alla presentazione dell'istanza accedendo al seguente link: <https://servizi.agenziaentrateriscossione.gov.it/equitatiaServiziWeb/home/login.do>.

Qualora vogliate invece affidare l'incarico allo Studio Vi verrà formulato un preventivo e solo dopo l'accettazione e il pagamento dello stesso procederemo alla presentazione dell'istanza.

Rimanendo a disposizione porgiamo cordiali saluti.

STUDIO ASSOCIATO  
LORENZO E RICCARDO PERINETTO